



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia  
[collegio.perugia@geopec.it](mailto:collegio.perugia@geopec.it)

e, p.c.

A tutti i comuni

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**OGGETTO:** Richiesta chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 91 della legge regionale 1/2015 (Spazio rurale "interventi relativi agli edifici esistenti").

Il Collegio dei geometri e Geometri laureati della Provincia di Perugia con nota prot. n. 762 del 14/12/2016 ha richiesto chiarimenti in merito alla applicazione dell'articolo 91 della l.r. 1/2015 con riferimento al recupero e riqualificazione di edifici costruiti in zona agricola ed in particolare sulla esistenza di particolari limiti tipologici nella realizzazione degli interventi.

Al riguardo si precisa che:

- il combinato disposto dei commi 6, 10 e 12 dell'articolo 91 della l.r. 1/2015 consente di recuperare edifici rurali esistenti al 13/11/1997, non residenziali, attraverso interventi edilizi, alle condizioni previste dalle stesse disposizioni con possibilità di cambiamento di destinazione d'uso ai fini residenziali. Le disposizioni stesse non prevedono alcun limite circa il numero degli edifici da utilizzare né particolari e specifiche condizioni strutturali che debbano consentire di individuare le provenienze e la consistenza delle precedenti superfici degli edifici stessi, per i quali valgono le definizioni degli interventi previsti all'articolo 7 della stessa l.r. 1/2015;
- l'articolo 91, comma 1 della l.r. 1/2015 prevede la possibilità di interventi edilizi su edifici residenziali esistenti alla data del 13/11/1997 con ampliamenti di 100 mq. di SUC, senza prevedere ulteriori limitazioni che non siano riconducibili, anche in questo caso, alle definizioni degli interventi di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015. Gli edifici rurali oggetto di recupero di cui ai commi 6, 10 e 12 dello stesso articolo 91 debbono essere posizionati ad una distanza non superiore a 50 ml. dall'edificio residenziale e la norma non esclude che possano essere realizzati in aderenza allo stesso edificio o inglobati nello stesso, in modo, comunque, da costituire un unico edificio, senza obblighi di mantenere l'autonomia strutturale delle superfici oggetto di ampliamento o di recupero, salvo il rispetto delle relative normative tecnica e antisismica.

Resta inteso che il cambiamento di destinazione d'uso è limitato ad una SUC di duecento metri quadrati e che tale superficie deve costituire un unico edificio e che, per gli edifici di interesse storico, architettonico e culturale, individuati dai comuni ai sensi dell'art. 89, comma 4 della l.r. 1/2015, gli interventi consentiti debbono rispettare i limiti previsti all'art. 91, comma 4 della stessa legge regionale.

Cordiali saluti.

*Arch. Leonardo Arcaleni*

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale:  
Governo del territorio e Paesaggio. Protezione  
civile. Infrastrutture e mobilità

Servizio Urbanistica  
Il Dirigente  
*Arch. Leonardo Arcaleni*

REGIONE UMBRIA  
Via Mario Angeloni, 61  
06124 PERUGIA

TEL. 075 5045970  
FAX 075 -5045567  
[larcaleni@regione.umbria.it](mailto:larcaleni@regione.umbria.it)

PEC  
[direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it)